

COMUNE DI RAPOLANO TERME

Via Subborgo Garibaldi n.1 – 53040 – Rapolano Terme (SI)

Ufficio Tecnico Comunale

AREA EDILIZIA AMBIENTE ED ASSETTO DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Titolo I – Disposizioni generali

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione assoluti e differenziali, i valori di attenzione ed i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14.11.97. Le attività rumorose di carattere permanente regolamentate dalle presenti normative sono quelle attività di carattere aziendale e produttivo con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che siano ubicate stabilmente e che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi. I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 sono di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate nella classe VI;
 - se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- c) al rumore prodotto:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio

tempi di riferimento

diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)

I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

- se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella II classe, con il corrispondente resede in classe tre, qualora l'area circostante si trovi in una classe superiore alla III.

ART. 3 -PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Siena e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.7.

ART. 4 - VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 3 novembre 1998, n. 79 "Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale".

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività , od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. 788 del 13/07/1999:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95

TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6- DEFINIZIONI E DEROGHE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

Art. 7 – REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Comune conserva un registro Autorizzazioni in deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

CAPO 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Art. 8 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 9 - ORARI

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

Art.9 - LIMITI MASSIMI

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70 dB Leq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti;

Art. 10 - EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, e' concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

CAPO 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO

Art. 11 – AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

La localizzazione delle aree di cui sopra è indicata in bianco con tratteggio nero verticale e bordi neri nella cartografia del Piano di classificazione acustica.

1) LIMITI :

a) INTERNAMENTE ALL'AREA

- i) Limite massimo di emissione – nessuno;
- ii) Limite differenziale – non si applica.

b) ESTERNAMENTE ALL'AREA

- i) I Limiti massimi di emissione coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori più disturbati o più vicini;
- ii) Limite differenziale – non si applica.

2) GIORNI: Tutti.

3) ORARIO DELLE ATTIVITA': Dalle ore 10.00 alle ore 24.00 – fatti salvi casi specifici.

Art. 12 – ATTIVITA' TEMPORANEE E MANIFESTAZIONI AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO ALL'APERTO

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all' art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.: piani-bar, serate musicali, ecc.), allorquando non superino complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

1) LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE:

- a) 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- b) 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

2) GIORNI: Tutti;

3) DURATA: Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

4) ORARIO: Dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Art. 13 – ATTIVITA' TEMPORANEE O MANIFESTAZIONI CHE NON RIENTRANO IN NESSUNO DEI CASI PRECEDENTI

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni, dovrà essere presentata ai fini dell'autorizzazione una richiesta contenente una relazione descrittiva dell'attività redatta da un tecnico competente. La relazione

dovrà inoltre definire la durata della manifestazione o del cantiere, l'articolazione temporale e la durata delle varie attività oltre all'indicazione dei limiti richiesti e la loro motivazione.

CAPO 3 – PROCEDURE PER LE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

ART.15 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITA' E DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI TIPO SEMPLIFICATO

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli art. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, presentando specifica istanza, corredata dalla documentazione richiesta, secondo gli allegati al seguente regolamento:

- Per le attività di cantieri edili, stradali, o assimilabili da presentare qualora la durata degli stessi sia superiore a 5 giorni lavorativi: **ALLEGATO 3;**
- Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto: **ALLEGATO 4;**
- Per le attività temporanee e manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo all'aperto: **ALLEGATO 5.**

Il Sindaco accertata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti, provvede al rilascio dell'Autorizzazione.

ART. 16 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA DI CUI AL PUNTO 3.3 DI CUI ALLA DEL. N. 77/2000 DEL C.R.T.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga in bollo almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività, corredata dalla documentazione richiesta secondo gli allegati al seguente regolamento in duplice copia:

- Per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili: **ALLEGATO 6;**
- Per le attività e manifestazioni temporanee: **ALLEGATO 7.**

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. n.7, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

ART. 17 – ATTIVITA' RICORRENTI

Per manifestazioni e attività ricorrenti, svolte nella stessa sede e/o con le stesse modalità in periodi ripetuti il legale rappresentante può rimandare alla relazione del tecnico competente già in possesso dell'Amministrazione comunale dichiarando che l'attività si svolgerà nelle stesse condizioni di cui alla relazione predetta. La comunicazione in tal caso andrà presentata in conformità all'**ALLEGATO 8** e nei tempi previsti nel regolamento per il tipo di deroga richiesta. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere comunque idonea documentazione qualora ritenga non si possa configurare la condizione di "attività ricorrente".

TITOLO III - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART. 18 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.19 - MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART.20 - ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART. 21 – CANNONCINI

L'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 400 metri.

ART 22 – IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

- 1) L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati dalla Tab. B dell'Allegato A del D.P.C.M 15 Dicembre 1997 e, per quanto non in contrasto, la Normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997.
- 2) I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART. 23 - AUTOLAVAGGI

- 1) L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito solo nel periodo diurno.
- 2) Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100 metri dalle stesse.

TITOLO IV REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

ART. 24

Per le nuove costruzioni e per le ristrutturazioni che comportano il rifacimento di elementi strutturali e di separazione si applicano le disposizioni del D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22/12/1997.

ART. 25 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A di seguito riportata:

Tabella A

Classificazione degli ambienti abitativi

Categoria	
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili
B	Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.

Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

Per le grandezze a cui far riferimento si rimanda all'allegato A del D.P.C.M. 5.12.1997.

ART. 26 – VALORI LIMITE DELLE GRANDEZZE

Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore sono riportati nella tabella B di seguito riportata i valori limite delle grandezze che determina i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne.

Tabella B

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici:

Categorie di cui alla tab. A	Parametri				
	R'w	D2n,nTw	L'n,w	LAsmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A,C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B,F,G,	50	42	55	35	35

Dove di simboli riportati rappresentano le seguenti grandezze:

R'w = Indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti in dB,

D2n,nTw = indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata in dB,

L'n,w = indice del livello di rumore del calpestio di solai, normalizzato in dB,

Lasm_{ax} = livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow in Db_a,
Laeq = livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A in dBA.

ART. 27 – VALUTAZIONE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

La valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici deve essere parte integrante della documentazione di progetto e depositata al momento del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e redatta da tecnico competente in acustica ambientale come definito dalla L. 447/95 art. 2 comma 6 e 7. In caso di DIA la documentazione deve essere acquisita dal tecnico asseverante e da esso dichiarato nel documento di asseveramento.

TITOLO V SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART.28 – SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART.29 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI

Il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce gli articoli del Regolamento di Polizia Municipale e del Regolamento di Igiene in contrasto con le norme specifiche contenute nei precedenti articoli.

ALLEGATI al REGOLAMENTO

- 1) **ALLEGATO 1:** Testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie per CANTIERI EDILI:
 - L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13.00, nei limiti di rumore indicati all'art.8 del Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale.
- 2) **ALLEGATO 2:** Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale:
 - L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti indicati all'art. 8 del Regolamento per l'attuazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale

- 3) **ALLEGATO 3:** Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea causa cantieri edili, stradali o assimilabili.
- 4) **ALLEGATO 4:** Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea causa manifestazione o attività temporanea nelle aree destinate.
- 5) **ALLEGATO 5:** Domanda di autorizzazione di tipo semplificato in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea causa manifestazione o attività temporanea al di fuori delle aree destinate.
- 6) **ALLEGATO 6:** Domanda di autorizzazione in deroga di cui al punto 3.3 di cui alla DEL. N. 77/2000 del C.R.T. per le attività di cantieri edili, stradali o assimilabili;
- 7) **ALLEGATO 7:** Domanda di autorizzazione in deroga di cui al punto 3.3 di cui alla DEL. N. 77/2000 del C.R.T. per le attività e manifestazioni temporanee.
- 8) **ALLEGATO 8:** Comunicazione di attività temporanea o manifestazione ricorrente

ALLEGATO 3

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO SEMPLIFICATO IN DEROGA AI LIMITI DEL
REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CAUSA CANTIERI EDILI,
STRADALI O ASSIMILABILI.**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il sottoscritto _____
in qualità di: oLegale rapp.te otitolare oaltro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

comunica

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____
via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio della normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta;
- 2) Elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.LGS. n. 137/92);
- 3) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- 4) Pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 4

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO SEMPLIFICATO IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CAUSA MANIFESTAZIONE O ATTIVITÀ TEMPORANEA NELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO ALL'APERTO.

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il sottoscritto _____
in qualità di: oLegale rapp.te o titolare o altro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____

_____ (via, n.civico, telefono, fax)

comunica

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____
via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Relazione attestante il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- 2) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per la limitazione del disturbo;

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 5

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO SEMPLIFICATO IN DEROGA AI LIMITI DEL
REGOLAMENTO PER ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA CAUSA MANIFESTAZIONE O
ATTIVITÀ TEMPORANEA AL DI FUORI DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO
ALL'APERTO.**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il sottoscritto _____
in qualità di: oLegale rapp.te otitolare oaltro (specif.) _____
della ditta _____
sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

comunica

che nei giorni dal _____ al _____
e negli orari _____
in _____
via _____ n. _____
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;

- 2) Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- 3) Pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

I Documenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/1998.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 6

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DI CUI AL PUNTO 3.3 DI CUI ALLA DEL. N. 77/2000 DEL C.R.T. PER LE ATTIVITÀ DI CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il _____ sottoscritto

in qualità di: legale rapp.te titolare o altro (specif.) _____

della _____ manifestazione _____ ditta

_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

_____ (via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in _____,

via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e _____ negli _____ orari

_____ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) Relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n.588/87, D.Lgs. n. 135/92, D.Lgs.n. 137/92);
- 3) Descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 4) Eventuale articolazione temporale e durata del cantiere;
- 5) Limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 7

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA DI CUI AL PUNTO 3.3 DI CUI ALLA DEL. N. 77/2000 DEL C.R.T. PER LE ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il _____ sottoscritto

in qualità di: olegale rapp.te oitolare oaltro (specif.) _____

della _____ omanifestazione _____ oditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____,

via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e _____ negli _____ orari _____

_____ in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) Relazione tecnico descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile
- 3) Descrizione di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 3) Eventuale articolazione temporale e durata della manifestazione o attività temporanea;
- 4) Limiti richiesti e la loro motivazione per ognuna delle attività diverse previste.

In fede.

data _____

firma _____

ALLEGATO 8

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA O MANIFESTAZIONE
RICORRENTE**

AL SINDACO
DEL COMUNE DI RAPOLANO TERME

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare o altro (specif.) _____

della _____ manifestazione _____ ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____

via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto **dichiara:**

che l'attività si svolgerà con le stesse modalità di cui alla relazione

redatta dal tecnico competente _____ trasmessa in

data _____ in occasione dell'attività svolta nel periodo

_____ e che pertanto è da ritenersi valida la
documentazione di impatto acustico redatta da tecnico competente presentata per tale attività.

In fede.

data _____

firma _____